



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO N. 216

DECRETO

PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

DIFFERIMENTO RIAPERTURA GIUDICI DI PACE

Il Presidente della Corte di appello, su conforme avviso del Procuratore Generale della Repubblica per quanto di sua competenza e d'intesa con l'Avvocato Generale;

visto l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;

visto l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;

considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;

ritenuto necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza, anche nell'ottica di una graduale ripresa dell'attività giudiziaria, così come consigliato anche nelle recenti Circolari del Capo del DOG del Ministero della Giustizia del 02 maggio 2020 con riferimento alla suddivisione della fase 2 in diversi segmenti temporali;

tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;

visti gli schemi di provvedimento finora trasmessi dai Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto di Napoli con riferimento alle modalità ed ai termini di ripresa delle attività giudiziarie di competenza degli uffici dei Giudici di Pace;

ritenuto che ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, i provvedimenti relativi al periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 devono essere assunti d'intesa con il Presidente della Corte d'appello ed il Procuratore Generale della Repubblica, sentita l'autorità sanitaria;

rilevato preliminarmente che gli schemi dianzi indicati, alcuni dei quali peraltro pervenuti a questo Ufficio solo nella giornata di ieri, sono ispirati a principi organizzativi assai difforni tra loro, sia con riferimento all'utilizzo di strumenti processuali telematici sia con riferimento all'individuazione dei processi da trattare, sia con riferimento alla gestione delle udienze da trattarsi "in presenza";



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

rilevato che il processo dinanzi al Giudice di Pace presenta peculiari e specifiche caratteristiche, non essendo applicabile il Processo Civile Telematico e potendo nei casi di legge le parti sostanziali difendersi in proprio, senza l'assistenza di un difensore;

ritenuto che, di conseguenza, l'utilizzo di strumenti di collegamento da remoto per i processi di competenza del Giudice di Pace appare, allo stato, di difficile generalizzazione, sia perché non tutti i Giudici di Pace sono in grado di farne uso, sia perché non tutte le parti sostanziali sono poste in pari misura in condizione di accedervi;

ritenuto pertanto che i provvedimenti organizzativi proposti, diversi tra loro, sono in parte obiettivamente idonei a determinare disparità di trattamento tra le parti sostanziali, in parte non uniformemente applicabili anche all'interno degli stessi uffici;

rilevato peraltro che, in considerazione della rilevante criticità, allo stato ed a breve termine, nell'utilizzazione da parte di tutti gli attori processuali degli strumenti processuali telematici per le ragioni sopra indicate, i provvedimenti organizzativi in parola rischierebbero di determinare la trattazione di un numero eccessivamente rilevante di processi mediante presenza fisica in udienza delle parti e dei difensori, né peraltro essi contengono disciplina rigorosa dei criteri di selezione tra i processi da trattare in relazione ai numeri indicati;

considerato altresì che la peculiarità degli uffici del Giudice di Pace, nei sensi dianzi indicati, determinerebbe verosimilmente, in queste condizioni, il concreto ed attuale rischio di eccessivo affollamento degli uffici del Giudice di Pace del distretto, con conseguenti assembramenti vietati dalla normativa nazionale di prevenzione epidemiologica per COVID-19;

ritenuto pertanto che occorra differire al 04 giugno 2020 l'eventuale intesa previa ulteriore interlocuzione con i Sigg. Presidenti dei Tribunali del distretto, al fine di approfondire gli aspetti appena richiamati e concordare le necessarie diverse soluzioni organizzative;

DISPONE

è differita al giorno 04 giugno 2020 l'eventuale intesa del **Presidente della Corte d'appello e del Procuratore Generale della Repubblica**, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, in ordine alla celebrazione, presso gli uffici del Giudice di Pace compresi nel Distretto della Corte d'appello di Napoli, di procedimenti e processi che non siano di



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

trattazione obbligatoria per effetto dell'art. 83, comma 3, del medesimo testo normativo citato.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG –, al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 08 maggio 2020

Il Presidente della Corte d'appello
Giuseppe De Carolis di Prossedi